



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N. 35
Del 16/04/2020

OGGETTO:

**FACOLTA' DI RIACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL
27/04/2020 COMPRESO**

IL SINDACO

VERONESI GIAMPIERO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Il Sindaco

Via Grimandi, 1
40011 Anzola dell'Emilia (Bo)
tel. 051 6502111
fax. 051 731598
cod. amm. AOO: ANZOLAEM
www.comune.anzoladellemilia.bo.it
PEC: comune.anzoladellemilia@
cert.provincia.bo.it

IL SINDACO

Visto il D.P.R. n. 74 del 16.04.2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013, e in vigore dal 12 luglio 2013): “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari, a norma dell’art. 4 comma 1, lettera a) e c) del Decreto Legislativo 19/08/2005 n. 192” che ha modificato il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 142.

Preso atto che:

- il Comune di Anzola dell'Emilia è compreso nella fascia climatica “E” per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è dal 15 ottobre al 15 aprile e per 14 ore giornaliere, ai sensi dell’art. 4 – comma 2 – del citato D.P.R.;
- al di fuori dei periodi di accensione previsti, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.P.R. 74/2013 gli impianti termici: “possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria”;
- l’art. 5 comma 1 del D.P.R. 74/2013 dispone che: “in deroga a quanto previsto dall’art. 4, i Sindaci, con propria ordinanza possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili”.

Considerato che,

- in relazione alla attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale, il Governo è intervenuto con decreti ed indicazioni che introducono misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, volte a limitare al massimo gli spostamenti delle persone e le uscite dalle proprie abitazioni;
- pur essendo le temperature minime esterne sostanzialmente in linea con le medie stagionali del periodo, molti sistemi edificio-impianto di fabbricati residenziali non consentono di ottenere temperature operanti che garantiscano comfort climatico;



- obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini e persone in condizioni precarie di salute;

Vista la normativa in materia ed in particolare gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 74/2013;

AUTORIZZA

In deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 la proroga della accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento dalla data odierna fino al 27 aprile 2020 compreso, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 7 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00;

INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di $18^{\circ} \text{C} \pm 2^{\circ} \text{C}$ di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di $20^{\circ} \text{C} \pm 2^{\circ} \text{C}$ di tolleranza per tutti gli altri edifici.

IL SINDACO
(Avv. Giampiero Veronesi)

Documento sottoscritto con firma digitale in base all'art. 20 del CAD – D.lgs. 82/2005